

Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.03.2021

INDICE

Articolo 1.....	4
Oggetto.....	4
Articolo 2.....	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3.....	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 4.....	4
Soggetto passivo.....	4
Articolo 5.....	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 6.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 7.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 8.....	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 9.....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere.....	6
Articolo 10.....	6
Determinazione del canone.....	6
Articolo 11.....	6
Svolgimento dei mercati.....	6
Articolo 12.....	7
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	7
Articolo 13.....	7
Accertamenti - Recupero canone.....	7
Articolo 14.....	7
Sanzioni e indennità.....	7
Articolo 15.....	8
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	8
Articolo 16.....	8
Sospensione dell'attività' di vendita.....	8
Articolo 17.....	8
Riscossione coattiva.....	8
Articolo 18.....	9

Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento delle entrate comunali.....	9
Articolo 19.....	9
Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento.....	9
Articolo 20.....	9
Regime transitorio.....	9
Articolo 21.....	9
Disposizioni finali.....	9
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	10

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Porto Torres.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - durata dell'occupazione;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su 3 categorie tariffarie, è determinata dall'allegato "A" del presente regolamento.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 11

Svolgimento dei mercati

1. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico, l'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali sono

disciplinati dal Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 12

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni relative al mercato, sia permanenti che temporanee a carattere ricorrente, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone annuale va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Per le occupazioni permanenti e temporanee a carattere ricorrente, con cadenza settimanale o plurisettimanale, il pagamento del canone può essere effettuato in quattro rate bimestrali con scadenza il 31/3 – 31/5 – 31/7 – 31/09, qualora il totale da pagare sia superiore a € 250,00.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 13

Accertamenti - Recupero canone

1. L'Ente provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi della legge 160/2019.

Articolo 14

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive si applicano:

- per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al punto precedente del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
 4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 15

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

Articolo 16

Sospensione dell'attività di vendita

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, e ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 17

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive

disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 18

Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento delle entrate comunali

1. Per quanto concerne rimborsi, compensazioni, importi minimi e interessi per accertamenti e rimborsi si applicano, al Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 19

Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento

1. Per quanto concerne le rateizzazioni di pagamento si applicano, al Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, le disposizioni del Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili alle entrate di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale.

Articolo 20

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 21

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.

<i>DUG</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>CAT.</i>
LOCALITA'	ABBACURRENTE	3
VIA	ABRUZZO	3
VIA	ALBERTI L.B.	3
VIA	ALFIERI V.	2
VIA	ALIGHIERI D.	3
PIAZZA	AMSIKORA	2
VIA	AMSIKORA	2
VIA	ANGIOY G.M.	2
VIA	ANTONELLI A.	2
VIA	ARETINO P.	3
VIA	ARIOSTO L.	2
VICOLO	ASPRONTE	3
LARGO	ASPRONI G.	3
VIA	AZUNI D.A.	2
VIA	BACONE F.	2
LUNGOMARE	BALAI	1
VIA	BALAI	1
VIA	BARISONE	2
REGIONE	BARRABO'	3
VIA	BASSU A.	1
PIAZZA	BAZZONI P. MARINARU	1
VIA	BAZZONI M.	3
VIA	BELLINI V.	3
VIA	BERNINI G.L.	3
VIA	BIASI G.	3
VIA	BICCHEDDU G.	3
VIA	BIXIO N.	2
VIA	BOCCACCIO G.	3
VIA	BOITO A.	3
VIA	BORROMINI F.	3
VIA	BRAMANTE DA URBINO	2
VICOLO	BRIN B.	2
VIA	BRUNELLESCHI F.	3
VIA	BRUNO G.	2
REGIONE	BUGIAGONI	3
VIA	BUONARROTI M.	3
VICOLO	CABITTA S.	2
VIA	CABOTO G.	3

<i>DUG</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>CAT.</i>
LOCALITA'	LA BOTTIGLIA	3
LOCALITA'	LA ZONCA	3
VIA	LAMARMORA A.	2
REGIONE	L'APPIU	3
PIAZZALE	LAZIO	3
VICOLO	LEOPARDI G.	2
VIA	LEVANTE	3
REGIONE	LI LIONI	3
REGIONE	LI PIDRIAZZI	3
VIA	LIBIO	1
VIA	LIGURIA	3
VIA	LIVATINO R.	3
VIA	LOI E.	3
VIA	LOMBARDIA	3
REGIONE	LU CROCIFISSU	3
REGIONE	LU RUSARIU	3
VIALE	LUSSU E.	3
PIAZZA	LUZZATI L.	1
VIA	MACCHIAVELLI N.	2
REGIONE	MACCIA APPALTADA	3
VIA	MALASPINA A.	3
PIAZZA	MAMELI G.	1
VIA	MANCA P.A.	3
VIA	MANNU G.	2
VIA	MANZONI A.	2
VIA	MARCHE	3
VIA	MARCO POLO	3
PIAZZA	MARCONI G.	1
VIA	MARE	1
REGIONE	MARGONE	3
LOCALITA'	MARGONEDDU	3
PIAZZA	MARTIRI DI NASSIRYA	2
PIAZZA	MARTIRI TURRITANI	1
VIA	MASCAGNI P.	3
VIA	MATTEOTTI G.	2
VIA	MAZZINI G.	3
VIA	MENTANA	3
ATRIO	METROPOLI	1

PIAZZA	CAGLIARI 1970	1
LOCALITA'	CALA D'OLIVA	3
LOCALITA'	CALA REALE	3
VIA	CALABRIA	3
VIA	CALVINO I.	3
VIA	CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	2
VIA	CAMPANIA	3
LOCALITA'	CAMPO FARO	3
LOCALITA'	CAMPU PERDU	3
VIA	CANEPA L.	3
VIA	CANOVA A.	3
VIA	CARAVAGGIO	3
VIA	CARDUCCI G.	3
VICOLO	CARONTE	2
LOCALITA'	CASE BIANCHE	3
VIA	CELLINI B.	3
VIA	CHINNICI R.	3
VIA	COLOMBINO A.G.	3
PIAZZA	COLOMBO C.	1
VIA	COLONIA ROMANA	2
ATRIO	COMITA G.	1
VIA	CONTI A.	3
VIA	COSTA E.	2
VIA	CROCE B.	2
REGIONE	CROCIFISSU MANNU	3
VIA	DA PALESTRINA G.P.	3
VIA	DA VERRAZZANO G.	3
VIA	DA VINCI L.	3
VIA	D'ALBERTIS E.A.	3
VIA	DALLA CHIESA C.A.	3
VIA	D'ANNUNZIO G.	3
VIA	D'ARBOREA E.	3
PIAZZETTA	DE AMICIS E.	3
VIA	DEGLI OLIVI	3
VIA	DEI CORBEZZOLI	3
VIA	DEI GINEPRI	3
VIA	DEL CISTO	3
VIA	DEL LENTISCHIO	3
VIA	DEL MELO	3
VIA	DEL MIRTO	3
VIA	DEL PERO	3
PIAZZA	DELEDDA G.	1
VIA	DELEDDA G.	2
VIA	DELL' ALLORO	3

VIA	MEUCCI A.	3
VIA	MIGHELI G.A.	3
VIA	MILLELIRE D.	3
VIA	MODIGLIANI A.	3
VIA	MONTALE E.	3
VIA	MONTE ANGELLU	2
LOCALITA'	MONTE ELVA	3
LOCALITA'	MONTE RASU	3
LOCALITA'	MONTE ROSE'	3
VIA	MONTI V.	3
VICOLO	MOROSINI F.	3
VIA	NERVI P.L.	3
REGIONE	NURAGHEDDU	3
VIA	PACINOTTI A.	3
VIA	PADRE PINO PUGLISI	3
VIA	PAGLIETTI M.	3
VIA	PALLADIO A.	3
VIA	PARINI G.	3
LARGO	PASCOLI G.	1
VIA	PASCOLI G.	1
VIA	PAVESE C.	3
VIALE	PERTINI S.	3
PIAZZA	PETRARCA F.	1
VIA	PETRARCA F.	2
VIA	PETRONIA	2
REGIONE	PIAN D'USAI	3
PIAZZA	PIEMONTE	3
VIA	PIEMONTE	3
VIA	PIGAFETTA A.	3
VIA	PIRA M.	3
VIA	PIRANDELLO L.	3
VIA	PONENTE	3
REGIONE	PONTE PIZZINNU	3
VIA	PONTE ROMANO	3
VIA	PORRINO E.	3
REGIONE	POZZO D'ESSE	3
VIA	PRATOLINI V.	3
VIA	PRINCIPE DI PIEMONTE	1
VIA	PRINCIPESSA GIOVANNA	2
VIA	PUCCHINI G.	3
LOCALITA'	PUNTA SCORNO	3
VIA	QUATTRO NOVEMBRE	3
VIA	REGINA ELENA	3
REGIONE	RINUZZU	3

VIA	DELL' ASFODELO	3
VIA	DELL' AUTONOMIA	3
VIA	DELL' INDUSTRIA	3
PIAZZA	DELLA CONSOLATA	1
VIA	DELLA CULTURA	3
VIALE	DELLA LIBERTA'	3
VIA	DELLA NOCE	3
VIA	DELLA RESISTENZA	3
VIA	DELLA RINASCITA	3
VIA	DELLE GINESTRE	3
VIA	DELLE MIMOSE	3
PIAZZA	DELLE REGIONI	3
VIA	DELLE TERME	2
VIALE	DELLE VIGNE	1
VIA	DELL'ERICA	3
VIA	DESSY S.	3
TRAVERSA	DI VIA ANTONELLI A.	2
TRAVERSA	DI VIA ANTONIO GRAMSCI	3
VICOLO	DI VIA AZUNI D.A.	3
VICOLO	DI VIA COLONIA ROMANA	3
VICO CHIUSO	DI VIA DEI CORBEZZOLI	3
VICOLO	DI VIA MENTANA	3
VICOLO	DI VIA MONTE ANGELLU	3
TRAVERSA	DI VIA SASSARI	2
PIAZZA	DOGANA	1
PIAZZA	DON MILANI L.	1
VIA	DONATELLO	3
VIA	DONIZETTI G.	3
LOCALITA'	ELIGHE MANNU	3
VIA	EMILIA	3
VIA	FALCONE G. E BORSELLINO P.	3
VIA	FARINA S.	3
VIA	FATTORI G.	3
VIA	FERMI E.	3
VIA	FIGARI F.	3
LOCALITA'	FIUMESANTO	3
VIA	FONTANA VECCHIA	3
LOCALITA'	FORNELLI	3
VIA	FOSCOLO U.	3
VIA	FRANCESCONI A.	3
VIA	FRATELLI VIVALDI	3
PIAZZA	FRAU W.	3
STRADA VICINALE	FUNTANA CHERCHI	3
VIA	GALILEI G.	2

VIA	RISORGIMENTO	2
VIA	ROMA	2
VIA	ROMAGNOSI G.D.	2
REGIONE	ROSARIO	3
VIA	ROSMINI A.	3
VIA	ROSSINI G.	2
VIA	RUGGERO LEONCAVALLO	3
VIA	RUM I.	3
LARGO	SABELLI G.	1
VIA	SACCHI E.	1
VIA	SAFFI A.	1
PIAZZA	SAN GAVINO	1
LOCALITA'	SANTA MARIA	3
VIA	SANZIO R.	3
VIA	SARDEGNA	2
VIA	SASSARI	1
VIA	SATTA S.	3
VIA	SCIROCCO	3
VICOLO	SELLA Q.	3
LOCALITA'	SEMAFORO	3
VIA	SIRONI M.	3
VIA	SPADA C.	3
VIA	STINTINO	2
VIA	TOLA P.	2
VIA	TOSCANA	3
LOCALITA'	TRABUCCATO	3
VIA	TRAMONTANA	1
VIA	TRENTO	3
VIA	TRIESTE	3
LOCALITA'	TUMBARINO	3
VIA	TURRENI	3
PIAZZA	UMBERTO I	1
VIA	UMBRIA	3
VIA	UNGARETTI G.	3
VIA	VECELLIO TIZIANO	3
PIAZZA	VENETO	3
VIA	VENETO	3
VIA	VERDI G.	3
VIA	VERGA G.	3
VIA	VESPUCCI A.	3
PIAZZA	VICO G.B.	3
VIA	VICO G.B.	3
CORSO	VITTORIO EMANUELE II	1
VIA	VOLTA A.	2

VIA	GALVANI L.	3
PIAZZA	GARIBALDI G.	1
VICOLO	GIALETO	3
REGIONE	GIOGANTI	3
VIA	GIOTTO	3
VIA	GIUDICESSA ADELASIA	2
VIA	GOBETTI P.	3
ATRIO	GONARIO DI TORRES	3
VIA	GRAMSCI A.	3
VIA	GRASSI L.	3
VIA	GUARINO P.	3
VIA	INDIPENDENZA	1
ZONA	INDUSTRIALE	2
VIA	JOSTO	2
VIA	KENNEDY J.F.	3
LOCALITA'	LA BANCA	3

PIAZZA	XX SETTEMBRE	1
VIA	XXV APRILE	3
TRAVERSA	1 DI S.C. PONTE PIZZINNU	3
TRAVERSA	1 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	1 DI VIA ANTONIO PACINOTTI	3
TRAVERSA	1 DI VIA DELL'ASFODELO	3
VICOLO	1 DI VIA MANZONI A.	3
TRAVERSA	2 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	2 DI VIA DELL'ASFODELO	3
TRAVERSA	2 DI VIA MANZONI A.	3
TRAVERSA	3 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	3 DI VIA DELL'ASFODELO	3
TRAVERSA	4 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	5 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	6 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	7 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3